



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)

Tel 034468121 – fax 034468834

Sito internet: www.comunedivalsolda.it – e-mail comvals@yacc.it

C.F. / P.I. 00598360139

COMUNE DI VALSOLDA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 in data 14.06.2005

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità	Pag.	4
Art. 2 – Principi generali di gestione dei rifiuti urbani	“	4
Art. 3 – Campo di applicazione del presente regolamento	“	5
Art. 4 – Estensione territoriale del servizio	“	6
Art. 5 – Definizioni	“	6
Art. 6 – Prevenzione della produzione di rifiuti	“	8
Art. 7 – Recupero dei rifiuti	“	8
Art. 8 – Classificazione dei rifiuti	“	9
Art. 9 – modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti	“	10
Art. 10 – Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune	“	11
Art. 11 – Divieti ed obblighi	“	11

TITOLO II – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 12 – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	“	12
Art. 13 – Criteri qualitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali	“	12
Art. 14 – Criteri quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali	“	14
Art. 15 – Rifiuti assimilati agli urbani occasionalmente speciali per quantità	“	14
Art. 16 – procedure di accertamento per l’assimilazione dei rifiuti Prodotti da singole attività	“	14
Art. 17 – Tassazione delle superfici di produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani	“	14
Art. 18 – Assimilazione dei rifiuti sanitari	“	14

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERENTI

Art. 19 – Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani	“	15
Art. 20 – Criteri organizzativi per i servizi di raccolta	“	15
Art. 21 – Competenze del Comune e del Gestore	“	15
Art. 22 – Collocazione dei cassonetti per rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazzole	“	16
Art. 23 – Conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani	“	16
Art. 24 – Usi vietati	“	17
Art. 25 – Cassonetti per la raccolta	“	17
Art. 26 – Operazioni di raccolta	“	18
Art. 27 – Trasporto	“	18
Art. 28 – Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti	“	19
Art. 29 – Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini privati	“	19
Art. 30 – Conferimento dei rifiuti speciali assimilati	“	19
Art. 31 – Conferimento dei rifiuti speciali assimilati da grandi utenze	“	20
Art. 32 – Conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani	“	20
Art. 33 – Conferimento dei rifiuti cimiteriali	“	20
Art. 34 – Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi	“	20
Art. 35 – Compostaggio domestico	“	21
Art. 36 – Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti	“	21
Art. 37 – Smaltimento finale	“	21
Art. 38 – Accesso al Centro Raccolta Rifiuti di Porlezza (CO)	“	21

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIALI

Art. 39 – Norme specifiche per le raccolte differenziate	“	22
Art. 40 – Raccolte Differenziate attuate e modalità di effettuazione del Servizio	“	23
Art. 41 – Obblighi per l’esercizio delle Raccolte Differenziate	“	23
Art. 42 – Raccolta differenziata della Carta	“	24

Art. 43 – Raccolta differenziata del Vetro	“	24
Art. 44 – Raccolta differenziata della Plastica	“	25
Art. 45 – Raccolta differenziata della frazione Verde	“	25
Art. 46 – Raccolta differenziate delle Pile	“	26
Art. 47 – Raccolta differenziata dei Farmaci scaduti	“	26
Art. 48 – Rifiuti Ingombranti	“	26
Art. 49 – Rifiuti Inerti	“	27
Art. 50 – Rifiuti Cimiteriali	“	27
Art. 51 – Attività non continuative	“	28
Art. 52 – Modalità di informazione dell’utenza	“	28
Art. 53 - Divieti ed obblighi dell’utenza	“	28
Art. 54 – Incentivi	“	28
Art. 55 – Attività di volontariato	“	29

TITOLO V – LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 56 – Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni (spazzamento strade)	“	30
Art. 57 – Aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni (spazzamento strade)	“	30
Art. 58 – Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni (spazzamento strade)	“	30
Art. 59 – Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati	“	31
Art. 60 – Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l’igiene del suolo	“	31
Art. 61 – Contenitori portarifiuti	“	31
Art. 62 – Volantinaggio	“	32
Art. 63 – Mercati rionali	“	32
Art. 64 – Manifestazioni pubbliche	“	33
Art. 65 – Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali	“	33
Art. 66 – Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti	“	33
Art. 67 – Cantieri su aree pubbliche	“	33
Art. 68 – Risistemazione viaria, attuazione di strumenti urbanistici	“	34
Art. 69 – Nuove costruzioni, rifacimenti, ristrutturazioni	“	34
Art. 70 – Luna park, circhi e spettacoli viaggianti.	“	34
Art. 71 – Esercizi stagionali all’aperto, piscine e campeggi	“	34
Art. 72 – Pulizia dei terreni non edificati ed immobili abbandonati	“	35
Art. 73 – Scarico abusivo, interventi d’urgenza, ordinanze con tingibili ed urgenti	“	35

TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 74 – Regime sanzionatorio	“	36
--------------------------------	---	----

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75 – Informazione	“	39
Art. 76 – Vigilanza	“	40
Art. 77 – Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni	“	40
Art. 78 – Validità del Regolamento	“	40

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e disciplina la gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti assimilati agli urbani nel territorio del Comune di Valsolda nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità al fine di stabilire:

- a.* le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani;
- b.* le modalità di effettuazione del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani;
- c.* le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere, nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative atte a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e il recupero degli stessi;
- d.* le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e cimiteriali;
- e.* le disposizioni atte ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f.* le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di avviarli al recupero e/o allo smaltimento;
- g.* l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fine della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera *d*) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- h.* il controllo su tutte le operazioni di cui alle lettere da **a.** a **g.**.

Art. 2 – Principi generali di gestione dei rifiuti urbani.

Il Comune di Valsolda effettua la gestione dei rifiuti in regime di privativa, con le modalità stabilite dal presente Regolamento e mediante apposito Contratto di Servizio stipulato con il gestore del servizio.

La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente Regolamento costituisce attività di pubblico interesse e deve:

- assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- garantire la gestione dei rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che possono recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumore o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati alla normativa vigente;
- privilegiare modalità che favoriscono la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
- conformare ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;

- instaurare con l'utenza meccanismi di comunicazione atti a garantire la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio ed il pieno diritto all'informazione;
- garantire il principio di eguaglianza dei diritti degli utenti con comportamenti ispirati a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- garantire l'erogazione del servizio che dovrà essere continua, regolare e senza interruzione;
- definire i più significativi "standard di qualità del servizio".

Art. 3 – Campo di applicazione del presente regolamento.

Ove non diversamente specificato, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano:

- I. per quanto riguarda le disposizioni specifiche di disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
- II. per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere **a.** e **d.** dell'art. 1 del presente Regolamento, all'intero territorio comunale.

Le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i rifiuti prodotti sul territorio comunale per i quali il Comune ha l'obbligo della raccolta e smaltimento. Segnatamente ai:

1. rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
2. rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
3. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
4. rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. rifiuti vegetali provenienti dai giardini, parchi e aree cimiteriali;
6. rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti **2.**, **3.** e **5.**.

Si intende che le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai rifiuti di imballaggio, in particolare per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni, di cui all'art. 21, comma 2. lettera e) e dell'art. 39 del D.Lgs. n. 22/1997, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 389/1997.

Le norme del presente Regolamento non si applicano invece:

1. agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera disciplinati dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 e relativi regolamenti di attuazione;
2. ai rifiuti radioattivi disciplinati dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni;
3. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
4. alle carogne di animali e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolosi utilizzate nell'attività agricola;
5. alle acque di scarico disciplinate dal D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 (Testo Unico sulle acque) esclusi i rifiuti allo stato liquido;
6. ai materiali esplosivi in disuso;
7. alle terre e rocce di scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di scavo di materiali provenienti da siti inquinati o da bonifiche con concentrazioni di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle normative vigenti (D.M. 25 ottobre 1999, n. 471);

8. ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal D.M. n. 471/1999, provenienti da alvei di scolo irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto (art. 8 del D.Lgs. n. 22/1997 così come modificato dall'art. 10 della L. 23 marzo 2001, n. 93);
9. alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della L. 19 ottobre 1984, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 22/1997;
10. ai rifiuti speciali non assimilati agli urbani e speciali pericolosi per i quali il Comune non abbia istituito, nelle forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, servizi integrativi per la gestione degli stessi;
11. ai rifiuti prodotti dalle attività agricole non assimilati ai rifiuti urbani.

Le attività di recupero di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 22/1997, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 389/1997, effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibili o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 22/1997 e conseguentemente del presente Regolamento.

Art. 4 – Estensione territoriale del Servizio.

Il servizio di raccolta dei rifiuti domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro comunale, comprese le zone sparse. I perimetri atti a delimitare le aree di espletamento dei servizi regolamentati dal presente documento, sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti la possibilità di usufruire dei servizi, compatibilmente con i vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del servizio e gettito globale della tassa (tariffa) comunale sui rifiuti.

Il servizio è pertanto garantito:

- a. in tutta l'area urbana, centro, nuclei abitati, compresi i centri commerciali previa convenzione;
- b. in tutti i centri frazionali.

Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali, anche il solo imbocco della strada privata di accesso (non soggetta ad uso pubblico), risulta effettivamente all'interno dell'area entro la quale il servizio stesso viene espletato.

Si intendono comunque completamente serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di mt. 300 (misurabili sulla viabilità ordinaria) dai punti di conferimento disposti a cura del Gestore.

Art. 5 – Definizioni.

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione dei rifiuti urbani si intendono le attività di:

- a. **Conferimento:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- b. **Raccolta:** le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerarsi: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti;
- c. **Raccolta differenziata:** le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita atte a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee;
- d. **Spazzamento:** le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi giardini, parchi e aree cimiteriali o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi;
- e. **Cernita:** le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- f. **Recupero:** le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
- g. **Trasporto:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- h. **Trattamento:** le operazioni di trasformazione necessari per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- i. **Smaltimento finale:** il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti.

In relazione alle successive disposizioni e norme sono indicate le seguenti definizioni:

- a. Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b. Produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c. Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d. Luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- e. Stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. n. 22/1997, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del suddetto decreto;
- f. Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
 - I rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle qualità di deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 (dieci) metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno;
 - I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi raggiunge i 20 (venti) metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;
 - Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- g. Bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- h. Messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- i. Composti da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità.

Ai fini del presente Regolamento si utilizzano, inoltre, le seguenti definizioni:

- I. Isola ecologica:** area non recintata e non presidiata dotata dei contenitori per il conferimento dei rifiuti e delle principali frazioni di rifiuto ad esclusione dei rifiuti ingombranti;
- II. Stazioni ecologiche attrezzate polivalenti (SEAP):** aree attrezzate con contenitori idonei a contenere la gran parte dei materiali della raccolta differenziata e dei rifiuti ingombranti, e che possono essere dotate di impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; sono recintate, presidiate ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;
- III. Frazione organica:** i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati;
- IV. Frazione secca:** i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico;
- V. Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;

- VI. Imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es.: bottiglie in vetro o in plastica, contenitori per latte, scatole da scarpe, ...);
- VII. Imballaggio multiplo o secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es.: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, ...);
- VIII. Imballaggio per il trasporto o terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es.: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci, ...);
- IX. Rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 22/1997, esclusi i residui della produzione;
- X. Raccolta porta a porta:** raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Ente gestore del servizio;
- XI. Raccolta su chiamata:** raccolta di rifiuti ingombranti o altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per essere conferite nei contenitori stradali, preventivamente concordata con l'Ente gestore.

Art. 6 – Prevenzione della produzione di rifiuti.

Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni e con l'eventuale concorso del gestore del servizio, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a. lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggior risparmio di risorse naturali;
- b. la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi ecoaudit, sistemi di gestione ambientale certificati, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di formazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo, il miglior utilizzo delle risorse e una riduzione della produzione dei rifiuti;
- c. la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso e il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
- d. lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
- e. la determinazione di condizioni di appalto che valorizzano le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- f. la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

Art. 7 – Recupero dei rifiuti.

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani il Comune di Valsola si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale attraverso:

- a. il reimpiego ed il riciclaggio;
- b. le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c. l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.

Il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.

È prevista la possibilità di stipulare accordi o contratti di programma con soggetti economici interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata.

Art. 8 – Classificazione dei rifiuti.

Fermo restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/1997, ai fini delle successive disposizioni e norme contenute nel presente Regolamento, i rifiuti vengono così classificati:

A) RIFIUTI URBANI

A.1 Rifiuti urbani domestici non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici ordinari provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

- **Organici:** sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili. A loro volta si suddividono in:
 - ⇒ **Verde:** comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private; scarti vegetali provenienti da negozi o da mercati orto-frutticoli, da floro-vivaisti, dal confezionamento delle merci, scarti di fiori dai cimiteri;
 - ⇒ **Umido:** comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzolettini di carta e simili);
- **Secchi:** sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, suddivisi in:
 - ⇒ **Recuperabili:** tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:
 - carta: frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
 - plastica: frazione recuperabile costituita da contenitori in plastica per liquidi;
 - vetro: frazione recuperabile costituita da contenitori in vetro quali bottiglie, ecc.;
 - lattine: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
 - barattoli: frazione recuperabile costituita da contenitori in banda stagnata;
 - altre frazioni riciclabili passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti;
 - ⇒ **Non recuperabili:** tutte le frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento a valle.

A.2 Rifiuti urbani domestici ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensione o peso, sono incompatibili con le forme organizzative del servizio di raccolta, o che risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti di cui al punto A.1.

A.3 Rifiuti urbani esterni: sono costituiti da rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

A.4 Rifiuti assimilati agli urbani: sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità come disposto dall'art. 12.

A.5 Rifiuti cimiteriali: sono i rifiuti da attività cimiteriale quelli definiti dagli artt. 12 e 13 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

B) RIFIUTI SPECIALI

Sono rifiuti speciali:

B.1 i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

B.2 i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione: rifiuti costituiti da inerti di demolizione, materiali ceramici cotti, materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accessibilità stabiliti dalle norme vigenti, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo (Legge n. 93/2001);

B.3 i rifiuti da lavorazioni industriali;

B.4 i rifiuti da lavorazioni artigianali;

B.5 i rifiuti da attività commerciali;

B.6 i rifiuti da attività di servizio;

B.7 i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

B.8 i rifiuti derivanti da attività sanitarie (se non assimilati urbani ex D.P.R. 254/2003);

B.9 i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

B.10 i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

B.11 i rifiuti agricoli diversi da quelli indicati dall'art. 8, comma 2, lettera c) del D.Lgs n. 22/1997 e non assimilati agli urbani.

C) RIFIUTI PERICOLOSI

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'Allegato D sulla base degli Allegati G, H ed I del D.Lgs. n. 22/1997.

Art. 9 – Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti.

Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei Comuni ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997 è svolta direttamente dal Comune o tramite il Gestore secondo le forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel rispetto del Contratto di Servizio stipulato tra le parti.

Il Comune organizza e definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta, trasporto e recupero o smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, e quindi secondo modalità che garantiscano:

- la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- la distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti;
- la promozione del recupero degli stessi;
- la ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta, trasporto dei rifiuti primari di imballaggio;
- il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

In tal senso il Comune:

- a.** provvede a definire articolazioni e relative modalità organizzative dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani;
- b.** determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in base alla loro tipologia, in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale, dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta ed all'obiettivo di massimizzare il recupero dei rifiuti;
- c.** stabilisce numero ed ubicazione dei cassonetti e degli eventuali siti, su area pubblica, di prelievo dei rifiuti senza utilizzo di contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze e di eventuali indicazioni dell'utenza, compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;
- d.** assicura la tutela igienico sanitaria della cittadinanza in tutte le fasi di gestione dei rifiuti e quindi anche attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole, in quanto ricavate in area pubblica; agli stessi principi sono sottoposti i siti di prelievo manuale dei rifiuti individuati su area pubblica;
- e.** promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta, lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi;

- f. provvede all'informazione tempestiva e puntuale degli utenti circa la frequenza del servizio, gli orari ed i sistemi adottati;
- g. provvede a fornire alla Regione e Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti richieste e comunque ad ottemperare a tutti gli obblighi di informazione e/o denuncia previsti dalle normative vigenti;
- h. individua forme di incentivazione ai sistemi di raccolta finalizzati alla minore produzione dei rifiuti.

Art. 10 – Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune

Il Comune, attraverso il Gestore, svolge le seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti:

A. Gestione dei rifiuti urbani

- A.1 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU);
- A.2 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti (RSUI);
- A.3 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi (RUP);
- A.4 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti dichiarati urbani per l'assimilazione ai sensi del successivo titolo II del presente Regolamento anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento;
- A.5 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, previa convenzione coi produttori, nei limiti di potenzialità ed attitudine delle attrezzature ed impianti disponibili;
- A.6 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
- A.7 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali e sanitari assimilati agli urbani con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 254/2003;
- A.8 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di qualunque natura rinvenuti abbandonati lungo le strade ed aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, nonché sulle rive dei corsi d'acqua.

B. Organizzazione e gestione delle raccolte differenziate di cui al Titolo IV.

Art. 11 – Divieti ed obblighi

È assolutamente vietato gettare, versare, abbandonare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico e privato di tutto il territorio comunale, e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido o liquido ed in genere ogni materiale e manufatto di scarto di qualsiasi natura, dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in appositi recipienti.

Il medesimo divieto vige anche per le superfici acquee, i rii, i canali, i costi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc..

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa vigente, l'autore dello scarico è tenuto a procedere alla rimozione, allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia delle aree.

In caso di inadempienza, il Sindaco dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

È altresì vietato disfarsi dei rifiuti mediante combustione.

È rigorosamente vietata a chiunque, eccetto i soli responsabili dell'Ente Gestore, qualsiasi forma di cernita effettuata sui rifiuti collocati sulla pubblica via o negli appositi contenitori pubblici o presso le strutture destinate al conferimento dei rifiuti o nelle discariche abusive.

È inoltre vietato:

- danneggiare le attrezzature di servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti;
- deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti;
- il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

TITOLO II – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

(Nelle more della determinazione dei criteri di assimilazione come disposto ex art. 18 D.Lgs. 05/02/1997 n. 22)

Art. 12 – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da civile abitazione quali:

- rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- rifiuti da lavorazioni industriali;
- rifiuti da lavorazioni artigianali;
- rifiuti da attività commerciali;
- rifiuti da attività di servizio;
- rifiuti da attività sanitarie:
- che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca;
- che non rientrano tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
 - i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - i rifiuti provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole.

o da opere edili o affini derivanti da concessioni edilizie e non. Quest'ultimi devono essere trasportati e smaltiti presso il centro di Raccolta rifiuti di Porlezza da parte dei produttori.

È facoltà degli organi addetti al controllo e di tutti gli Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria operanti sul territorio, per l'accertamento di violazioni di rispettiva competenza, procedere a richiedere la ricevuta di avvenuto smaltimento presso la discarica autorizzata.

Art.13 – Criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali.

Nelle more della determinazione, da parte del Ministero dell'Ambiente, dei criteri quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, così come disposto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 22/1997, si continua a far riferimento ai criteri contenuti nella Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art. 12 si fondano sul fatto che detti rifiuti abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati qui di seguito purché non liquidi:

a) negli appositi contenitori per la raccolta differenziata

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- sacche e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- contenitori vuoti, a titolo esemplificativo fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili (se esistenti)

b) rifiuti ingombranti

- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camera d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

C) scarti vegetali da conferire al centro di raccolta di Porlezza da parte dei produttori

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazione basata su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui vegetali provenienti dall'estrazione dei principi attivi

Per i rifiuti sanitari abbiamo le seguenti caratteristiche:

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative indicate al comma precedente del presente articolo;
- spazzatura;
- rifiuti costituiti da indumenti monouso;
- rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannoloni pediatrici e non;
- rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, lettera *m*), del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, a condizione che sia in esercizio nell'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 22/1997, almeno un impianto di incenerimento per rifiuti urbani, oppure sia intervenuta autorizzazione regionale allo smaltimento in discarica, secondo quanto previsto all'art. 45, comma 3 del D.Lgs. n. 22/1997.

Lo smaltimento negli impianti di discarica di entrambi le categorie di rifiuti speciali non deve dare luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

Inoltre sono considerati assimilati i rifiuti da potature di alberi e/o arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie

non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e trasporto.

Ad eccezione di quanto sopra detto ed in deroga ai criteri quantitativi, indicati nel successivo articolo, sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

Art. 14 – Criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali.

I rifiuti speciali non pericolosi, elencati all'art. 13 e prodotti dalle singole attività, possono essere assimilati agli urbani qualora la produzione annuale specifica riferibile alla singola unità locale di produzione risulti non superiore a **100 Kg al mese** salvo che per rifiuti sanitari assimilati agli urbani ex DM n. 219/2000, se sterilizzati.

Il limite quantitativo viene definito anche in termini di produzione giornaliera in considerazione del carattere continuativo dell'organizzazione del servizio di smaltimento per il quale non possono risultare accettabili (e quindi regolarmente assimilati ai rifiuti urbani ordinari) ingenti quantitativi di materiali di scarto conferiti con frequenza diversa da quella della raccolta ordinaria, salvo che per rifiuti sanitari assimilati agli urbani, in quanto derivanti da accumuli nel tempo ovvero da interventi straordinari (rinnovi di arredamenti o di attrezzature, e/o diversi da quelli occasionali e limitati al singolo elemento). In tali casi sarà comunque possibile l'intervento a richiesta del Gestore del servizio pubblico sulla base di specifici accordi economici-operativi.

Il Comune si riserva la facoltà di variare tali limitazioni in seguito alla prossima determinazione, da parte del Ministero dell'Ambiente, dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in ottemperanza al D.Lgs. n. 22/1997, art. 18 comma 2, lettera d).

Art. 15 – Rifiuti assimilati agli urbani occasionalmente speciali per quantità.

Qualora i rifiuti assimilati agli urbani risultino conferiti sulla pubblica via o nei pubblici contenitori stradali, anche solo occasionalmente, in quantità superiore a quelle delle normali produzioni giornaliere per le quali sono stati effettivamente assimilati agli urbani anche amministrativamente, essi potranno essere considerati "irregolari" per quantità e come tali risultare oggetto di raccolta separata dietro rifusione delle maggiori spese al Servizio pubblico indotto ad effettuarla in via straordinaria.

Art. 16 – Procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività.

Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi succitati sono stabiliti dai competenti uffici comunali che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio.

Le procedure di accertamento per l'inclusione ovvero l'esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani sono definite dal Regolamento per l'applicazione della Tassa/Tariffa.

All'eventuale esclusione di tali superfici dall'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani deve corrispondere la cancellazione dell'utenza e l'attivazione dei relativi controlli per verificare il corretto smaltimento di tali rifiuti, cui dovrà provvedere, a propria cura e spesa, il produttore degli stessi, in proprio, se autorizzato all'autosmaltimento, ovvero avvalendosi esclusivamente di imprese debitamente autorizzate, previa comunicazione al Gestore.

Art. 17 – Tassazione delle superfici di produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Alle superfici di produzione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi dei criteri suindicati, viene applicata la Tassa/Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo Regolamento. È garantito, senza ulteriori oneri, lo smaltimento dei tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative del Gestore, salvo il caso di interventi straordinari di cui all'art. 14.

Art. 18 – Assimilazione dei rifiuti sanitari.

Sono assimilati agli urbani i rifiuti indicati nel D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, se sterilizzati ed anche per questa tipologia di rifiuto vale quanto previsto dal precedente art. 16.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

Art. 19 – Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Le norme e disposizioni di cui al presente titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani domestici ed assimilati urbani e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

Art. 20 – Criteri organizzativi per i servizi di raccolta.

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio.

Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.

La raccolta dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio comunale e viene di norma effettuata mediante l'utilizzo di contenitori, salvo i casi in cui, per esigenze di funzionalità o per conferimenti separati e/o per raccolte differenziate, vengano adottate soluzioni diverse. Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti dal Programma comunale, ove adottato, si prevedono sistemi di raccolta che favoriscono la raccolta differenziata anche con eventuale sistema di raccolta "porta a porta".

Art. 21 – Competenze del Comune e del Gestore.

L'organizzazione e la definizione puntuale delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani domestici ed assimilati costituisce precipua competenza del Comune che le attua attraverso il Gestore secondo quanto stabilito dal Contratto di Servizio.

In tal senso il Comune, secondo quanto stabilito dal Contratto di Servizio e mediante il Gestore:

- provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento a:
 - rifiuti urbani domestici ingombranti;
 - residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
 - rifiuti assimilati urbani;
 - rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
 - rifiuti urbani pericolosi.
- determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;
- stabilisce numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, compatibilmente con la complessiva e razionale organizzazione dei servizi;
- assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e delle relative piazzole;
- promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.

Il Gestore dovrà produrre al Comune copia di tutte le Convenzioni e Contratti stipulati con le Ditte e/o Consorzi specializzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani, delle raccolte differenziate, dei rifiuti assimilati urbani anche sanitari, se sterilizzati, e dei rifiuti urbani pericolosi, nonché notizia tempestivamente di ogni evento che possa diminuire la capacità del servizio giornaliero di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti oggetto del Contratto di Servizio (scioperi, automezzi ed attrezzature non disponibili, ecc.).

Art. 22 – Collocazione dei cassonetti per rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazzole.

I cassonetti destinati a raccogliere i rifiuti urbani domestici ed i rifiuti assimilati urbani relativamente all'area urbana, devono essere collocati, di norma, in area pubblica a cura dell'Ente Gestore in accordo con la competente autorità comunale.

Sono ammessi contenitori in area privata nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti assimilati urbani ai sensi del precedente titolo II, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in cassonetti collocati in sede stradale fermo restando che, salvo ulteriori prescrizioni, essi siano:

- ubicati permanentemente in area privata interna;
- esposti sulla pubblica via per il solo svuotamento, da parte dell'autocompattatore di servizio, e prontamente ritirati dopo ogni operazione direttamente a cura dell'utente qualora, per comprovate ragioni di sicurezza e/o operative, siano da svuotare all'interno dell'area privata, ciò potrà avvenire sulla base di apposite convenzioni;
- periodicamente lavati e mantenuti dal proprietario;
- vengono definite le responsabilità civili.

I cassonetti, dove ammessi in area privata ed anche se di proprietà privata, dovranno comunque essere di tipologia approvata dal Gestore, e sostituiti su richiesta e prescrizione dello stesso quando divengano d'uso incompatibile a causa di modifiche organizzative del servizio o perchè deteriorati.

I cassonetti dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono dislocati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.

È vietato lo spostamento dei cassonetti, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Ente Gestore motivata richiesta in tal senso.

Art. 23 – Conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Nella detenzione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati si dovranno osservare le modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento degli stessi nei cassonetti predisposti dall'Ente (e/o approvati) dal Gestore, incaricato del pubblico servizio.

I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate sul territorio.

Il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani all'interno dei cassonetti deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori (sacco nero, ecc.) messi a disposizione dall'Ente o dal medesimo approvati.

Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

In considerazione dell'elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei cassonetti a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio. Tali cassonetti non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei cassonetti, all'uopo collocati, solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il cassonetto dopo l'uso, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.

Al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti nei cassonetti.

I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei cassonetti.

I rifiuti putrescibili, nelle zone in cui non è istituito apposito servizio di raccolta differenziata, dovranno essere conferiti avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.

I rifiuti ingombranti, non devono essere depositati nei cassonetti o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto all'art. 28 del presente Regolamento.

È vietato immettere nei cassonetti residui liquidi e/o sostanze incendiate.

È vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e/o da altri contenitori posti in opera dall'Ente o dal Gestore del pubblico servizio.

È vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. In caso di conferimento dei rifiuti in un cassonetto che risulti anzitempo riempito, l'utente deve effettuare il conferimento in un altro cassonetto più prossimo o rimandarlo ad un momento successivo allo svuotamento del cassonetto in questione.

È tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti, salvo caso di comprovato impedimento.

È vietato depositare all'interno dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto dall'art. 49 del presente Regolamento.

È altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

Il conferimento dei rifiuti è riservato ai cittadini del Comune di Valsolda ed alle altre utenze iscritte al ruolo per la tassa/tariffa del servizio gestione rifiuti.

Art. 24 – Usi vietati.

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata l'immissione nei cassonetti e/o negli appositi contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani:

- di rifiuti speciali pericolosi;
- di rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani;
- di rifiuti urbani pericolosi,
- di rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiali;
- di rifiuti di imballaggi terziari;
- di rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stato attivato apposito servizio di raccolta differenziata.

È vietato, agli utenti del servizio, rovesciare, spostare o danneggiare in alcun modo i cassonetti che devono essere richiusi dopo l'uso.

È altresì vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive, ecc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente.

Art. 25 – Cassonetti per la raccolta.

I cassonetti dei rifiuti urbani devono, sul piano tipologico, avere l'avallo dell'Amministrazione Comunale.

Essi sono, in linea generale, collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal Gestore del servizio e accettati dall'Amministrazione Comunale; devono essere vuotati e lavati con le frequenze stabilite dal Contratto di Servizio e comunque mantenuti puliti, sì da non creare inconvenienti igienici.

Devono essere posizionati, salvo impedimenti, in corrispondenza o all'interno degli stabili a cui sono destinati. Per favorire lo sviluppo della raccolta differenziata e la minore produzione di rifiuti è anche possibile, concordemente con le amministrazioni condominiali, posizionare appositi cassonetti, che restano di proprietà del Comune, all'interno dei cortili, o comunque in altra area privata; in questo caso il condominio si attiene alle disposizioni comunali.

Il numero dei cassonetti destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico.

Quando il condominio è interessato al conferimento e alla separazione dei rifiuti, allo stesso compete l'osservanza delle disposizioni comunali, nonché l'organizzazione del conferimento e della separazione dei rifiuti. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni di cui sopra ai singoli condomini. Il condominio risponde al Comune dell'alienazione, danneggiamento e distruzione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in uso al condominio stesso.

La precisa collocazione dei cassonetti, sul suolo pubblico o sul suolo privato ad uso pubblico, viene definita dal Comune sentito il Gestore del servizio. Inoltre tale area di collocazione dei cassonetti deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada.

Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.

È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i cassonetti dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'Amministrazione Comunale. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla composizione dei cassonetti, le amministrazioni o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta al Comune, che, previa verifica delle condizioni specifiche, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o il rigetto della richiesta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

È vietato ai proprietari ed ai detentori, a qualunque titolo, di veicoli parcheggiare i medesimi a fianco dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di vuotatura.

In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primarie, devono essere previsti gli spazi per i cassonetti dei rifiuti urbani, sentito il Comune da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i cassonetti per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il Comune con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di cassonetti o ne limitano l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.

Art. 26 – Operazioni di raccolta.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dall'Amministrazione Comunale e indicati nel Contratto di servizio, nel rispetto dei criteri di cui al precedente art. 20 ed in particolare secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di servizio.

Il Gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).

La raccolta può essere effettuata in orario antimeridiano, pomeridiano, serale e notturno.

È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai cassonetti da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia sul suolo pubblico, sia in aree private.

Ove previsto dalle disposizioni comunali, è fatto obbligo ai cittadini di esporre su strada, nei luoghi e negli orari indicati dal Gestore del servizio, i cassonetti normalmente collocati all'interno dei cortili o in altra area privata e ad essi assegnati.

Art. 27 – Trasporto.

Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme ambientali, del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:

- all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali;

- alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.

Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:

- le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
- il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.

Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 72 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate.

Art. 28 – Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti.

I rifiuti ingombranti solidi urbani e/o assimilati agli urbani dovranno essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- mediante immissione diretta a cura del conferente, nell'ubicazione prescritta dal Comune nei giorni prestabiliti e resi noti mediante calendario affisso nei punti dove è autorizzato il deposito nonché nei consueti modi di diffusione (a titolo esemplificativo negli albi pretori delle frazioni, recapito presso l'abitazioni, ecc.)
- mediante immissione diretta negli appositi cassoni dislocati nelle apposite piazzole ecologiche attrezzate se presenti sul territorio;
- conferimento diretto presso il Centro Raccolta Rifiuti di Porlezza. In quest'ultimo caso i rifiuti vengono accettati gratuitamente solo se il conferente/produttore risulta essere già utente del servizio pubblico cittadino.

L'utente è tenuto a disporre i beni obsoleti, oggetto di conferimento, in modo ordinato limitando il più possibile l'occupazione di suolo pubblico, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

È vietato abbandonare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico come pure presso i cassonetti stradali della raccolta ordinaria e delle raccolte differenziate, salva diversa disposizione dell'Autorità Comunale.

Art. 29 – Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini privati.

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati, possono essere conferiti nei seguenti termini:

- mediante immissione diretta negli appositi cassoni per la raccolta differenziata del verde posti nelle piazzole ecologiche attrezzate se presenti sul territorio, nel rispetto di limiti qualitativi e di eventuali condizioni di accettazione che saranno stabiliti per la gestione delle stesse aree;
- mediante immissione nei cassonetti per la raccolta differenziata delle specifiche tipologie di rifiuti, se presenti sul territorio, solo se trattasi di sfalci e piccole potature per un quantitativo massimo equivalente di un sacco di tipo condominiale (della capacità di 110 litri) al giorno per utenza.
- conferimento diretto presso il Centro Raccolta Rifiuti di Porlezza.

Art. 30 – Conferimento dei rifiuti speciali assimilati.

Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire rispettando le seguenti modalità:

- i materiali immessi nei cassonetti devono essere classificati come assimilati ai sensi del precedente Titolo II rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
- i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti chiusi in appositi sacchi;
- i quantitativi di rifiuti assimilati conferiti nei cassonetti stradali non devono in alcun modo compromettere o creare pregiudizio alla raccolta di rifiuti urbani di produzione domestica: non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive ed ad esse immediatamente precedenti o successive.

Art. 31 – Conferimento di rifiuti speciali assimilati da grandi utenze.

Le grandi utenze, comprese le Strutture Sanitarie, quando produttrici di rifiuti assimilati agli urbani, a richiesta e secondo Convenzione possono venir dotate di contenitori dedicati (cassoni scarrabili, ecc.) per il conferimento dei rifiuti prodotti e devono pertanto garantire al loro interno l'esistenza di adeguati spazi sia per la collocazione dei contenitori che per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento, previa definizione delle responsabilità civili.

È consentito il conferimento di una quantità massima di rifiuto assimilato per contenitore in relazione alle caratteristiche dello stesso e dei mezzi impiegati e secondo quanto stabilito dalla convenzione, sempre nel rispetto dei limiti quantitativi, così come definiti dall'art. 14, ai fini dell'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Art. 32 – Conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

Il detentore di rifiuti speciali non assimilati agli urbani assolve ai propri obblighi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 33 – Conferimento dei rifiuti cimiteriali.

Ai fini del presente Regolamento si intendono per rifiuti cimiteriali tutti quelli indicati nel D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, ad esclusione dei resti mortali che sono assoggettati esclusivamente al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria).

I rifiuti cimiteriali devono essere oggetto di gestione separata dai rifiuti urbani, secondo le modalità previste dagli artt. 2, 4, 12 e 13 del D.P.R. 254/2003.

Il Gestore potrà operare in proprio, ovvero affidare in tutto o in parte a Ditte specializzate, la gestione di questi rifiuti all'interno del cimitero, ma resta il solo responsabile avanti al Comune in quanto affidatario della privativa comunale.

Art. 34 – Conferimento rifiuti urbani pericolosi.

Per Rifiuti Urbani Pericolosi si intendono:

- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" quali vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimica, pesticidi, fitofarmaci, non provenienti dall'attività agricola se non assimilati (L.R. 21/93), relativi contenitori, bombolette spray di ogni tipo, ecc.: i residui di tali prodotti, unitamente ai relativi contenitori, possono essere conferiti esclusivamente nei contenitori situati presso le stazioni ecologiche attrezzate appositamente allestite, se presenti sul territorio;
- sono altresì da ritenersi rifiuti urbani pericolosi i rifiuti delle sopra riportate categorie che provengano da attività agricole all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta o da attività artigianali in quanto non si tratti di residui di prodotti comunque utilizzati nel ciclo di lavorazione (es.: solventi delle lavanderie, contenitori di vernici e collanti delle falegnamerie e carrozzerie, ecc.) ovvero di prodotti deteriorati del ciclo di lavorazione/produzione, che manterranno la classificazione a rifiuti speciali o pericolosi;
- non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento e smaltimento di cui al presente articolo i contenitori di prodotti appartenenti alle sopra riportate categorie di cui si sia avuta integrale utilizzazione, e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto. Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (es.: candeggina, alcool

- denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio;
- oli minerali residui od esausti, grassi, lubrificanti in genere e loro contenitori: devono essere conferiti in appositi contenitori dotati di dispositivi di chiusura ermetica. Tali sostanze verranno consegnate dall'Ente Gestore al Consorzio Obbligatorio degli Oli Esausti;
 - oli, grassi vegetali ed animali residui della cottura di alimenti, provenienti dalle attività di ristorazione (pizzerie, friggitorie, ristoranti, ecc.) devono essere raccolti e conferiti in appositi contenitori a tenuta stagna, dotati di dispositivi di chiusura ermetica;
 - prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, devono essere conferiti in appositi contenitori stradali dislocati a cura del Comune su tutto il territorio comunale. Per la raccolta delle siringhe rinvenute sul suolo pubblico viene istituito un apposito servizio di raccolta da parte del Gestore; per le siringhe di uso domestico/privato il conferimento può avvenire assieme ai rifiuti urbani con le cautele del caso;
 - pile: devono essere conferite negli appositi contenitori sistemati a cura del Comune sul territorio comunale;
 - batterie: devono essere conferite presso il Centro Raccolta Rifiuti di Porlezza. Le batterie raccolte verranno conferite dal Gestore (o dai rivenditori) al Consorzio Obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle Batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT);
 - cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti: devono essere conferite al rivenditore specializzato o direttamente al Centro Raccolta Rifiuti di Porlezza negli appositi contenitori destinati alla loro raccolta;
 - lampade a scarica (neon) e tubi catodici: devono essere conferiti al rivenditore o direttamente al Centro Raccolta Rifiuti di Porlezza negli appositi contenitori destinati alla raccolta.

È tassativamente vietato il conferimento delle tipologie di rifiuto sopraelencate nei cassonetti o nei punti destinati alla raccolta dei Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani ma comunque destinati allo smaltimento finale in discariche di prima categoria o ad altri impianti di smaltimento di Rifiuti Urbani.

Art. 35 – Compostaggio domestico.

Le utenze domestiche potranno stipulare con il Comune una Convenzione (secondo il modello tipo di convenzione approvata dal Comune) che darà luogo alla riduzione della TARSU/TIA condizionata all'effettivo riscontro dell'attività di trasformazione in proprio dei rifiuti organici domestici, degli sfalci, fogliame, ramaglie e potature in compost.

Tale attività dovrà essere condotta nel rispetto delle indicazioni tecniche che il Comune predispone e comunica alle utenze che aderiscono all'iniziativa.

Art. 36 – Modalità di pesature dei rifiuti raccolti.

Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero come allo smaltimento. Le operazioni di pesatura vengono effettuate presso il Centro Raccolta Rifiuti di Porlezza secondo le disposizioni riportate nel Regolamento di Gestione del Centro di Raccolta Rifiuti che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

I dati riguardanti la pesata vengono raccolti e conservati dal Gestore del servizio e possono essere visionati o richiesti in copia dal Comune.

Art. 37 – Smaltimento finale.

Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura di Comunità Montana Alpi Lepontine presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalle competenti Autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 22/1997 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

Art. 38 – Accesso al Centro Raccolta Rifiuti di Porlezza (CO).

L'accesso al Centro Raccolta Rifiuti di Porlezza è assicurato in via prioritaria agli automezzi ed al personale del Gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani nonché al personale addetto del Comune.

Possono altresì accedere al medesimo Centro, in giornate ed orari prestabiliti dal Regolamento di Gestione del Centro Raccolta Rifiuti e fatto salvo quanto in esso disposto e disciplinato:

- mezzi e personale appartenenti ad imprese, debitamente autorizzate dalle competenti Autorità, operanti la raccolta di particolari tipologie di rifiuti per conto del Comune, convenzionati opportunamente con l'Ente Gestore del Centro;
- mezzi e personale appartenenti ad altri servizi tecnologico-manutentivi del Comune e/o di Ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o alberature stradali cittadine, limitatamente a scarti vegetali e/o residui di sfalci e/o potature, nella misura in cui siano trattabili per pezzatura nel medesimo Centro e destinabili alla fase finale di compostaggio e secondo le modalità previste nei relativi appalti;
- mezzi di Ditte, aziende ed imprese produttrici di rifiuti assimilati agli urbani che abbiano assunto a proprio carico l'onere del diretto conferimento di rifiuti esclusivamente di produzione propria;
- singoli cittadini del Comune, previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento, che si assumono a proprio carico l'onere del conferimento diretto ed occasionale di rifiuti esclusivamente di produzione propria.

L'accesso ed il conferimento di rifiuti presso il Centro Raccolta Rifiuti di Porlezza è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Regolamento di Gestione del Centro che costituisce parte integrante e sostanziale, eccezione alcuna fatta, del presente Regolamento.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Art. 39 – Norme specifiche per le raccolte differenziate.

Sulla base degli orientamenti indicati dalla UE e dalle leggi nazionali, degli indirizzi generali di cui agli artt. 2 e 19 del presente Regolamento ed in ottemperanza di quanto disposto in materia dal “Piano Regionale di gestione dei rifiuti”, dal “Piano Provinciale di organizzazione dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili”, il Comune definisce quali categorie di frazioni dei rifiuti urbani sottoporre a raccolta differenziata, con le finalità di:

- riutilizzo e recupero dei materiali;
- protezione della salute e dell'ambiente;
- miglioramento dell'efficienza degli impianti di trattamento;
- riduzione dell'impatto degli impianti di trattamento e smaltimento.

Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.

Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i cassonetti per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati; le frazioni a cui sono dedicati e le frazioni indesiderabili devono essere chiaramente riportate sui cassonetti e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi. Tutti i cassonetti devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati limitando il più possibile le distanze da percorrere.

Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

Il Gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio comunale. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l'Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi.

L'Amministrazione Comunale promuove la realizzazione di “Ecocentri” o “Piazze Ecologiche” che hanno la finalità, oltre al conferimento dei materiali, anche e soprattutto di una forte azione di

sensibilizzazione ed educazione del cittadino nei confronti delle raccolte differenziate, del recupero e del riciclaggio con l'utilizzo di strumenti vari quali:

- la realizzazione di materiale informativo;
- la costituzione di momenti di socializzazione come mostre, feste, incontri ed educazione ambientale con le scuole, conferenze e dibattiti, il mercatino dell'usato, ecc.;
- l'utilizzo di incentivi e disincentivi atti al raggiungimento di prefissati quantitativi di materiale conferito.

Agli Ecocentri e/o al Centro Raccolta Rifiuti di Porlezza devono essere obbligatoriamente conferiti i rifiuti urbani che posso provocare problemi dal punto di vista ambientale se smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili e per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio. Sono compresi tra questi, a titolo esemplificativo:

- oli minerali esausti e relativi contenitori e filtri;
- prodotti tossici e/o infiammabili, contrassegnati dai simboli T e/o F e relativi contenitori;
- lampade al neon, alogene, fluorescenti;
- batterie e pile;
- piccole quantità di materiali inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici;
- rifiuti e accessori per l'informatica;
- frigoriferi.

Analogo obbligo di conferimento vige per i pneumatici provenienti da utenze domestiche.

A completamento delle attività di raccolta differenziata possono intervenire, previo assenso dell'Amministrazione Comunale, attività promosse da associazioni di volontariato e da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali o caritatevoli, come previsto all'art. 21, comma 4 del D.Lgs. n. 22/1997, ed eventuali altre associazioni riconosciute dall'Amministrazione Comunale.

Art. 40 – Raccolte Differenziate attuate e modalità di effettuazione del Servizio.

Alla data di approvazione del presente Regolamento, risultano in atto le seguenti Raccolte Differenziate:

- raccolta della carta;
- raccolta del vetro;
- raccolta contenitori in plastica,
- latte di metallo;
- raccolta delle pile esauste;
- rifiuti ingombranti;

Il Gestore, in accordo con il Comune, provvede a definire le modalità di esecuzione del Servizio. Ove possibile, ai fini della collocazione dei cassonetti e/o contenitori, deve essere seguito il principio della costituzione di punti di raccolta polivalenti in cui sia effettuabile il conferimento di più tipologie di materiali.

L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 22/1997, può, in qualsiasi momento, in accordo con il Gestore del servizio, attivare altre raccolte differenziate oltre alle forme già previste dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

Il Gestore istituirà servizi di raccolta differenziata anche "porta a porta" secondo le indicazioni del Comune che saranno comprese, ove già non lo siano, nel Contratto di servizio.

Art. 41 – Obblighi per l'esercizio delle Raccolte Differenziate.

Gli Enti, imprese o associazioni che, anche per conto del Comune, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono tenuti, salvo quanto previsto in apposite convenzioni:

- alla manutenzione e pulizia dei cassonetti e/o contenitori e all'asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso o abbandonate a terra;
- ad inoltrare al Gestore il resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.

Art. 42 – Raccolta differenziata della Carta.

La raccolta differenziata della carta riciclabile (es.: quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartone, fogli, corrispondenza, ecc.) avviene principalmente con appositi cassonetti collocati sul territorio comunale. Sono esclusi da tale raccolta:

- le carte plastificate;
- le carte paraffinate;
- le carte bituminate;
- le carte accoppiate con alluminio;
- le carte vetrate;
- le carte molto sporche o unte.

Sui cassonetti devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensione e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da eseguire nel conferimento della carta.

I suddetti cassonetti devono essere collocati, di norma, in area pubblica, ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un cassonetto per la raccolta indifferenziata.

Lo svuotamento deve avvenire con una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento. Il Gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento dei singoli cassonetti che dovessero nel frattempo riempirsi.

Devono essere previsti almeno n° 02 lavaggi annui e relativa disinfezione dei cassonetti.

Per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in appositi spazi privati accessibili agli operatori della raccolta, o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati. Partendo da una frequenza di base settimanale, il Gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata.

Art. 43 – Raccolta differenziate del Vetro.

La raccolta differenziata del vetro avviene principalmente attraverso il collocamento di appositi contenitori stradali (campane) dislocati sul territorio comunale.

Lo svuotamento deve avvenire con una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori. Il Gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.

Devono essere previsti almeno n° 02 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.

Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e le istruzioni da seguire nel conferimento del vetro e il materiale da introdurre.

I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica, ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un cassonetto per la raccolta indifferenziata.

È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro nei cassonetti dei rifiuti indifferenziati.

Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori in vetro e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es.: vetrai, corniciai), è previsto il conferimento, direttamente a carico del produttore, presso il Centro Raccolta Rifiuti di Porlezza. Possono essere collocati appositi contenitori nelle immediate vicinanze o nelle aree private delle suddette attività purché facilmente accessibili agli operatori ed ai mezzi per la raccolta differenziata; lo svuotamento deve avvenire con una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento o su chiamata.

Art. 44 – Raccolta differenziata della Plastica.

La raccolta differenziata della plastica riguarda bottiglie, flaconi, film, shopper (sacchetti per la spesa), vaschette, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose, ed avviene con cassonetti stradali.

Per le utenze commerciali, per la grande distribuzione e per le altre utenze di rifiuti assimilati, l'ampliamento della raccolta ad altri imballaggi in plastica, oltre alle bottiglie ed ai flaconi, con particolare riferimento ai film in polietilene, cassette ecc., va verificato con i soggetti istituzionalmente responsabili della gestione degli imballaggi, o dei beni in polietilene, ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997 ed attuato in base alle modalità e alle disposizioni del Gestore del servizio.

La raccolta differenziata della plastica avviene con appositi cassonetti collocati sul territorio comunale nei luoghi indicati dal Gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale.

Lo svuotamento deve avvenire con una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento. Il Gestore del servizio è tenuto ad effettuare immediatamente lo svuotamento dei singoli cassonetti che dovessero nel frattempo riempirsi.

Devono essere previsti almeno n° 02 lavaggi annui e relativa disinfezione dei cassonetti.

Gli utenti conferiscono i contenitori per liquidi in plastica (vuoti) in specifici cassonetti con aperture di adeguata luce. Sui cassonetti devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento della plastica e indicanti i materiali da introdurre e i materiali indesiderabili.

I cassonetti devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un cassonetto per la raccolta indifferenziata.

È da prevedere il posizionamento di cassonetti per la raccolta della plastica in prossimità o presso le utenze extra-domestiche, grandi produttrici di contenitori per liquidi in plastica, quali bar, ristoranti, circoli, stadi, centri congressi, fiere, manifestazioni, ecc..

È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire le relative bottiglie in plastica nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati.

Poiché gli imballaggi in plastica, oggetto della raccolta differenziata, non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito della raccolta stradale.

Art. 45 – Raccolta differenziata della frazione Verde.

La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:

- mediante consegna diretta al punto di raccolta apposito Centro Raccolta Rifiuti di Porlezza con modalità e limiti quantitativi stabiliti e concordati con il Gestore del servizio;
- mediante conferimento in apposite piazzole comunali, recintate e presidiate, in giorni e modalità stabilite dal Gestore del servizio, se presenti sul territorio;

La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc..

In ogni caso, per il target di utenza potenzialmente interessato, è da promuoversi la pratica di compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di cattivi odori.

La frazione verde non può, comunque, essere bruciata a distanza inferiore a 50 metri da abitazioni e/o strade.

La frazione verde se proveniente da utenze con superfici verdi totali aventi estensione sino a 500 m^2 , può essere conferita direttamente da parte dell'utente al Centro Raccolta Rifiuti di Porlezza o altri siti indicati dall'Amministrazione Comunale; se proveniente da utenze con superfici verdi totali aventi una estensione superiore a 500 m^2 , deve essere conferita a cura dell'utente ad uno dei siti suddetti e secondo le modalità di conferimento stabiliti dal Gestore del servizio per tale scopo.

Art. 46 – Raccolta differenziata delle Pile.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 3 luglio 2003 n. 1 ed ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per pile ed accumulatori sono da intendersi quelli contenenti:

- più dello 0,0005 per cento in peso di mercurio;
- oltre 25 mg di mercurio per elemento ad eccezione delle pile alcaline al manganese;
- oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio;
- oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo;
- pile alcaline al manganese contenenti oltre lo 0,025 per cento in peso di mercurio.

Le pile e gli accumulatori usati di cui al comma precedente sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal Gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale.

A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui sopra, pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati nel proprio punto vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.

Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente regolamento, sulle pile e sugli accumulatori.

I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatte, ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. n. 194/2003, possono essere conferite dagli utenti nel normale circuito dei rifiuti indifferenziati.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Art. 47 – Raccolta differenziata dei Farmaci scaduti.

I farmaci scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte di soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali percolati e i liquidi che possono fuoriuscire.

Art. 48 – Rifiuti Ingombranti.

I rifiuti ingombranti, così come definiti all'art. 8 del presente Regolamento, possono essere:

- conferiti direttamente da parte dell'utente presso il Centro Raccolta Rifiuti di Porlezza separati nelle diverse frazioni merceologiche;
- consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del D.Lgs. n. 22/1997;

I beni durevoli, così come individuati all'art. 44, comma 5, del D.Lgs. n. 22/1997 e cioè:

- a. frigoriferi, congelatori e surgelatori;
- b. televisori;
- c. computer (compresi i monitor, le stampanti, le tastiere ecc.);
- d. lavatrici e lavastoviglie;
- e. condizionatori d'aria;
- f. ed inoltre: piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed elettronici;

ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al comma precedente del presente articolo e, limitatamente agli utenti domestici nel caso in cui non procedano all'acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente, conferiti nel numero massimo di un pezzo della stessa tipologia per ciascun utente.

Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il Gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

Art. 49 – Rifiuti Inerti.

È vietato depositare all'interno o all'esterno dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitano la caduta e la dispersione.

Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati presso le strutture individuate dalla Comunità Montana di Porlezza.

Art. 50 – Rifiuti Cimiteriali.

Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazioni restano disciplinate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante il Regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.

Così come disposto dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 254/2003, per rifiuti da esumazione ed estumulazioni si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazioni:

1. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
2. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es.: maniglie)
3. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
5. resti metallici di casse (es.: zinco, piombo).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da Esumazioni e da Estumulazioni".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni è consentito in apposita area confinata, individuata dall'Amministrazione Comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e resti lignei di casse e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del D.P.R. n. 254/2003, per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

1. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
2. altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del Gestore del servizio o dei Settori Comunali competenti.

Art. 51 – Attività non continuative.

Gli enti comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di locali o aree pubbliche, devono dare comunicazione al Gestore del servizio delle autorizzazioni rilasciate, al fine di attivare il servizio di raccolta relativi.

Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.

Art. 52 – Modalità di informazione dell'utenza.

Il Comune, d'intesa con il Gestore e/o altri soggetti interessati, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione diretta dell'utenza circa le frazioni di materiali da raccogliere, l'ubicazione e gli orari di apertura del Centro Raccolta Rifiuti di Porlezza o altri Centri alle utenze, le modalità di conferimento, le finalità e modalità di effettuazione delle raccolte, le caratteristiche delle raccolte differenziate, le destinazioni delle frazioni recuperate e le esigenze di collaborazione dei cittadini, con i relativi obblighi e doveri.

In particolare ciò potrà avvenire:

- mediante dei cartelli posizionati sui cassonetti per la raccolta;
- mediante comunicati stampa;
- mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
- mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

Art. 53 – Divieti ed obblighi dell'utenza.

È obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate. È pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei cassonetti predisposti per l'ordinario servizio di raccolta RSU.

In particolare gli oggetti, sia prodotti da utenze civili che commerciali, artigianali, industriali e di servizi, che per dimensioni non possono essere introdotti nei cassonetti posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, dovranno essere obbligatoriamente conferiti presso il Centro Raccolta Rifiuti di Porlezza.

È vietato lo spostamento dei cassonetti dalla loro posizione, fermo restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso.

È inoltre vietato agli utenti del servizio rovesciare e/o danneggiare in alcun modo i cassonetti, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

È inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei cassonetti destinati alla loro raccolta differenziata.

Art. 54 – Incentivi.

Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla normativa relativamente alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, vengono previsti degli incentivi atti a favorire le persone, associazioni, aziende che maggiormente si adoperano per il conseguimento dei risultati.

Per l'applicazione di tali incentivi si rimanda al Regolamento per l'applicazione della TARSU/TIA.

Art. 55 – Attività di volontariato.

Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato, previa convenzione con il Comune.

I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, delle disposizioni urbanistiche e delle consuetudini di decoro cittadino. In particolare, nell'espletamento delle attività, dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare lo spandimento di materiali e liquami su suolo pubblico;
- far osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, a tutti gli operatori anche se volontari;
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da accollare su suolo pubblico, è necessaria la specifica e preventiva autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia ed il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico.

Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.

Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare principalmente le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:

- vetro e contenitori per liquidi;
- metalli;
- rifiuti ingombranti;

Si fa espresso divieto di raccolta di:

- frazione umida dei rifiuti urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;
- oli e batterie auto.

Ai fini della compilazione annuale del M.U.D. da parte del Comune, le associazioni di volontariato sono tenute a presentare il rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

TITOLO V – LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.

Art. 56 – Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni (spazzamento strade).

I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, di cui all'art. 8 punto A.3 del presente Regolamento sono svolti dal Comune in forma diretta o mediante il Gestore del servizio.

Art. 57 – Aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni (spazzamento strade).

I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni (spazzamento) vengono definiti così da comprendere:

- le strade e le piazze, compreso i portici e i marciapiedi, classificate come Comunali ai sensi del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e le nuove strade comunali;
- le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992;
- i tratti urbani della strade statali e provinciali;
- le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti e strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazione di sorta, dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sul marciapiede e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani, gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, ecc.. Alla raccolta ed allontanamento dei residui di sfalci e potatura, manutenzione di parchi, giardini pubblici, aree di pertinenza di edifici pubblici di proprietà comunale aperte al pubblico provvederà il servizio manutenzione del verde del Comune anche mediante affidamento a terzi;
- aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse;
- aree dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con esclusione dei resti di esumazione;
- le sponde dei corsi d'acqua e dei canali.

Il Gestore del servizio organizza anche servizi di:

- lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane, fontanelle e pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
- diserbo stradale;
- pulizia delle caditoie;
- pulizia degli arenili, delle rive dei fiumi, delle aree golenali purché libere ed accessibili;
- derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- rimozione dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.

Art. 58 – Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni (spazzamento strade).

Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, comprese eventuali articolazioni, la frequenza e gli orari di erogazione del servizio, vengono stabilite dal Gestore sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari indicati dall'Amministrazione Comunale e dai suoi uffici competenti, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei

livelli organizzativi conseguiti, e comunque nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 22/1997.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi.

Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio provvede ad adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

In particolare è fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte con spazzatrici stradali.

Art. 59 – Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati.

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o rive dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

Il Gestore del servizio è tenuto ad intervenire per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale.

Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, il Gestore del servizio è tenuto comunque a provvedere direttamente alla rimozione e gestione dei rifiuti.

Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il Gestore del servizio è tenuto direttamente all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

Art. 60 – Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a 2 metri.

L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi e dei portici sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, in tutta la sua ampiezza sino alla zanella stradale, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare dei rifiuti.

Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

Art. 61 – Contenitori portarifiuti.

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate il Gestore del servizio provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia.

I contenitori portarifiuti devono, sul piano tipologico, avere l'avallo dell'Amministrazione Comunale e su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate dal Comune.

Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.

I titolari di esercizi, davanti ai quali è frequente la dispersione dei rifiuti minuti, devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i cestelli di cui al comma 4 del presente articolo, i contenitori per la raccolta di farmaci scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione di suolo pubblico.

È fatto divieto di danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o rovesciare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani domestici.

Art. 62 – Volantinaggio.

È vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.

È vietato collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili.

Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

Art. 63 – Mercati rionali.

Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati rionali cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente Regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.

Gli operatori dei mercati devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità individuate dal Gestore del servizio per ciascun mercato preventivamente concordate con il Comune e gli operatori, secondo i principi generali, di cui al comma 1 e le disposizioni contenute nelle ordinanze e regolamenti comunali relative ai mercati rionali.

Al termine dell'attività di vendita, gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area di concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore ai 2 metri, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.

Gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore, per l'esercizio dell'attività, entro 90 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti enti comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagiata o impossibile l'igienizzazione delle aree.

I gestori di esercizi ambulanti di somministrazione di cibi e bevande devono disporre, in prossimità degli stessi, appositi contenitori a disposizione dei cittadini.

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e/o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e conferendoli in appositi cassonetti gestiti dal servizio di raccolta. Al termine dell'attività quotidiana l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi cassonetti o nelle posizioni individuate dal Gestore.

Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati straordinari e fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'Ente promotore dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con il Gestore che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di potenziamento e di impiego straordinario del servizio normalmente prestato.

Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate al Gestore del servizio ai sensi dell'art. 50. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal Gestore del servizio ai diretti interessati.

Art. 64 – Manifestazioni pubbliche.

Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative al gestore del servizio, con un preavviso di almeno dieci giorni corredato dall'autorizzazione in cui dovrà essere indicato a che spetti l'onere della spesa conseguente agli eventuali servizi aggiuntivi, specificando le aree che si intendono utilizzare.

Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi cassonetti secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal Gestore del servizio. Ove tecnicamente praticabile ed economicamente possibile, la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori, salvo il caso in cui il promotore e/o l'organizzatore sia la Civica Amministrazione, nel qual caso si applica quanto previsto nel Contratto di servizio.

Art. 65 – Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali.

A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei cassonetti di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del Gestore del servizio.

I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del Gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.

Il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente, degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui all'art. 7, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 22/1997.

I rifiuti di origine animale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dallo stesso Decreto Legislativo.

Per quanto attiene ai letami, compresi gli escrementi animali in aree di sosta annessi ai macelli, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese. Ove l'Amministrazione Comunale ritenga di fornire un servizio integrativo di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti, provvederà a stipulare apposita convenzione con gli utenti richiedenti.

Art. 66 – Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti.

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi di legge e del presente regolamento.

Art. 67 – Cantieri su aree pubbliche.

Chi effettua attività e istituisce cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività, è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole se necessario.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

Le imprese che svolgono lavori edili che contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni ecc., devono comunicare al Comune quali forme di rimozione di tali materiali intendono mettere in atto, quali misure di contenimento e rimozione delle polveri prodotte intendono adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono servirsi. Al termine dei lavori le suddette imprese dovranno dichiarare al Comune l'avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto.

Art. 68 – Risistemazione viaria, attuazione di strumenti urbanistici.

In caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e la segnaletica di stationamento per i contenitori dei rifiuti, su standard predisposti dal Settore Ecologia e Ambiente, che terrà conto delle esigenze, dovute alla raccolta differenziata, di inserire più cassonetti là dove prima ne era previsto uno solo, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.

Il parere preventivo del Settore Ecologia sarà obbligatorio per l'approvazione dei relativi progetti.

La capacità minima dei cassonetti, in relazione alla tipologia quantità dei rifiuti da accogliere, viene determinata in ragione della produzione di rifiuti delle località servite.

Art. 69 – Nuove costruzioni, rifacimenti, ristrutturazioni.

Dovranno essere obbligatoriamente previsti e realizzati, sia nel caso di abitazioni che uffici o comunque di superfici produttrici di rifiuti, gli spazi per la sistemazione dei contenitori che consentano la detenzione separata dei rifiuti in previsione della loro raccolta differenziata, sulla base di standard predisposti dal Settore Ecologia e Ambiente.

Art. 70 – Luna park, circhi e spettacoli viaggianti.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupati dopo il loro utilizzo.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.

In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

In tutto il territorio comunale è vietato il campeggio, se non previa autorizzazione del Comune o, in caso di terreni privati, da parte dei proprietari.

Per la sosta di camper, caravan ovvero di più veicoli di nomadi in area pubblica, dovrà essere richiesto deposito cauzionale, proporzionale al numero dei veicoli e delle persone, comunque non inferiore a € 100,00 il giorno, per ogni veicolo, al fine di coprire le spese di pulizia del terreno dopo la sosta. Per i terreni privati i proprietari degli stessi ove consentano la sosta sono responsabili della pulizia che, eventualmente, dovrà avvenire a loro spese.

Le modalità operative di riscossione e restituzione del deposito cauzionale saranno definite dal Settore Ecologia e Ambiente, dal Corpo di Polizia Municipale, e dal Settore Bilanci e Finanze.

I depositi cauzionali non richiesti in restituzione saranno introitati dal Comune per finanziare le operazioni di pulizia.

Art. 71 – Esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi.

Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi, devono far pervenire all'Amministrazione Comunale e al Gestore del servizio di raccolta rifiuti, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio.

È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei cassonetti messi a disposizione dal Gestore del servizio. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.

Art. 72 – Pulizia dei terreni non edificati ed immobili abbandonati.

I proprietari e/o conduttori di terreni non edificati, di aree scoperte nonché di fabbricati, qualunque siano l'uso e la destinazione degli stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto e rifiuti abbandonati anche da terzi.

A tale scopo, ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramenti degli accessi e, salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree, ovvero, se trattasi di fabbricati, dovranno inoltre essere dotati di misure anti intrusione.

In caso di scarico abusivo di rifiuti in detti immobili anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario è obbligato, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi ed al ripristino dei luoghi.

Art. 73 – Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su aree private, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.

Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla bonifica.

Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore ovvero soggetto responsabile dell'abbandono.

Ove gli Organi tecnici di vigilanza della A.S.L. e dell'A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

Per la prestazione di tale attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi degli uffici tecnici del Comune e/o del Gestore dei servizi di raccolta.

In considerazione di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 22/1997, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 74 – Regime sanzionatorio.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 e dal Titolo V, Capo I del D.Lgs. n. 22/1997 le violazioni al presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di sanzioni amministrative nell'ambito dei limiti minimi e massimi prefissati, o aggiornati con apposita ordinanza sindacale, di seguito elencate.

Alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento è preposta la Polizia Municipale.

RIFERIMENTO	VIOLAZIONE	TITOLOGIA RIFIUTI	SANZIONI	
			Minima	Massima
Art. 14 D.Lgs. 22/1997	Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti in area pubblica o privata.	Rsu non ingombranti	€ 25,00	€ 154,00
		Rsu ingombranti	€ 103,00	€ 619,00
		Rsu speciali non pericolosi	€ 25,00	€ 154,00
		Rsu speciali pericolosi	€ 103,00	€ 619,00
Art. 14 D.Lgs. 22/1997	Abbandono di rifiuti nelle acque superficiali.		€ 103,00	€ 619,00
Art. 11	Esporre contenitori e/o sacchetti rifiuti nel giorno e fuori dell'orario di raccolta del servizio porta a porta		€ 25,00	€ 154,00
Artt. 11 e 23	Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dal Comune		€ 25,00	€ 154,00
Artt. 11 e 53	Deposito dei rifiuti all'esterno dei cassonetti predisposti dal Comune. Deposito dei rifiuti ingombranti all'esterno dei cassonetti.	Rsu non ingombranti	€ 25,00	€ 154,00
		Rsu ingombranti	€ 103,00	€ 619,00
Artt. 22, 24, e 53	Spostamento dei cassonetti dalle posizioni individuate dal Comune.		€ 25,00	€ 154,00
Art. 23	Combustione dei rifiuti. Conferimento di rifiuti extra comunali. Realizzazione di fosse per la conservazione dei rifiuti.	Rsu non ingombranti	€ 25,00	€ 154,00
		Rsu ingombranti	€ 103,00	€ 619,00
		Rsu speciali non pericolosi	€ 25,00	€ 154,00
		Rsu speciali pericolosi	€ 103,00	€ 619,00
Artt. 23 e 53	Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata		€ 25,00	€ 250,00
Art. 23	Conferimento di materiale accesi o non completamente spenti.		€ 25,00	€ 250,00
Artt. 24, 25 e 53	Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissione di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dal Comune per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per la raccolta differenziata).		€ 25,00	€ 250,00
Art. 25	Collocamento dei cassonetti per i quali non vi è l'avallo del Comune.		€ 25,00	€ 154,00
	Mancato collocamento o svuotamento o pulizia dei cassonetti.		€ 25,00	€ 154,00
	Mancato o scorretto conferimento e separazione dei rifiuti da parte del condominio.		€ 25,00	€ 250,00
Art. 25	Divieto di parcheggio di veicoli a fianco dei cassonetti o posizionamento dei veicoli in modo da rendere impossibile o disagiata il servizio di raccolta.		Art. 158 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"	
	Mancata comunicazione al Comune dell'esecuzione di lavori di manutenzione stradale, allaccio impianti, ecc..		€ 25,00	€ 250,00

Art. 26	Impedimento all'accessibilità dei cassonetti per gli operatori del gestore del servizio di raccolta.		€ 25,00	€ 250,00
	Mancata esposizione dei cassonetti normalmente collocati nei cortili o in area privata.		€ 25,00	€ 250,00
Art. 27	Utilizzo di mezzi non conformi in base alle norme sanitarie, ambientali e al Codice della Strada.		D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"	
Art. 39	Divieto di conferimento e smaltimento delle frazioni merceologiche, per le quali è prevista la raccolta differenziata, con i rifiuti urbani indifferenziati.		€ 25,00	€ 250,00
	Mancato conferimento agli Ecocentri e/o al C.R.R. di Porlezza dei rifiuti che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se smaltiti in maniera indifferenziata e dei rifiuti recuperabili per i quali non esistono altre forme di raccolte differenziate previste sul territorio.		€ 25,00	€ 250,00
Art. 42	Conferimento improprio della carte e del cartone.		€ 25,00	€ 154,00
Art. 43	Divieto, ai gestori di esercizi pubblici che somministrano bevande, di conferimento vetro nei cassonetti dei rifiuti indifferenziati.		€ 25,00	€ 250,00
	Conferimento improprio del vetro.		€ 25,00	€ 154,00
Art. 44	Divieto, ai gestori di esercizi pubblici che somministrano bevande, di conferimento delle bottiglie in plastica nei cassonetti dei rifiuti indifferenziati.		€ 25,00	€ 250,00
	Conferimento improprio della plastica.		€ 25,00	€ 154,00
Art. 45	Conferimento improprio della frazione verde.		€ 25,00	€ 154,00
	Divieto di abbruciamento della frazione verde.		€ 25,00	€ 154,00
Art. 47	Conferimento improprio dei farmaci scaduti.		€ 25,00	€ 154,00
Art. 48	Conferimento improprio di rifiuti ingombranti.		€ 103,00	€ 619,00
Art. 14 D.Lgs. 22/1997	Divieto di abbandono di rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area del territorio comunale.		€ 103,00	€ 619,00
Art. 49	Conferimento nei cassonetti dei rifiuti urbani indifferenziati di rifiuti inerti provenienti da lavori edili.		€ 25,00	€ 154,00
Art. 59	Divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi ed aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o rive dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi o altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.		€ 25,00	€ 250,00

Art. 60	Obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a 2 metri.		€ 25,00	€ 250,00
	Obbligo della pulizia del suolo per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.		€ 25,00	€ 250,00
	Obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede antistante, in tutta la sua ampiezza sino alla zanella stradale, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.		€ 25,00	€ 250,00
	Obbligo per i conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati di provvedere secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.		€ 25,00	€ 250,00
	Obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recitate in conformità con il Regolamento edilizio, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di essi siano depositati.		€ 25,00	€ 250,00*
	Divieto di trasferimento dei rifiuti sulla pubblica via durante le operazioni di pulizia del suolo salvo diverse disposizioni finalizzate alla raccolta domiciliare dei rifiuti.		€ 25,00	€ 250,00*
	Obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli, di qualsiasi tipo, di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti per consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici.		€ 25,00	€ 154,00
Art. 61	Divieto di conferimento di rifiuti urbani non minuti nei contenitori portarifiuti.		€ 25,00	€ 154,00
	Obbligo ai titolari di esercizi, davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti, di collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza.		€ 25,00	€ 250,00*
Art. 62	Incauta distribuzione di materiale pubblicitario.		€ 25,00	€ 154,00
Art. 63	Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari e agli occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio.		€ 25,00	€ 154,00
Art. 64	Mancata o tardiva comunicazione al Comune del programma delle iniziative di manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe.		€ 25,00	€ 250,00*

	Obbligo di pulizia delle aree interessate alle manifestazioni sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi cassonetti secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal Comune.		€ 25,00	€ 250,00*
Art. 65	Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni animali.		€ 25,00	€ 250,00*
Art. 66	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci ovvero dell'affissione di manifesti.		€ 25,00	€ 250,00*
Art. 67	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri quotidianamente.		€ 25,00	€ 250,00*
	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri dimessi o sospesi e abbandonati.		€ 25,00	€ 154,00
Art.70	Obbligo per gli occupanti aree per spettacoli viaggianti e luna park di mantenere pulite le aree stesse durante l'uso e di lasciarle pulite.		€ 25,00	€ 250,00*
Art. 71	Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, piscine.		€ 25,00	€ 154,00
Art. 72	Contravvenzione agli obblighi di pulizia di terreni non edificati ed immobili abbandonati.		€ 25,00	€ 250,00*
Art. 73	Obbligo di pulizia, ripristino delle condizioni originarie, allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi su aree private, da parte del proprietario in solido con chi ha la disponibilità del terreno.		€ 25,00	€ 250,00*

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni sanzionatorie si fa riferimento al Codice della Strada e ad altre norme di settore.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75 – Informazione.

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il Gestore del servizio è tenuto, nelle forme più appropriate:

- a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
- a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
- ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico;
- a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza annuale;
- a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui cassonetti e contenitori per la raccolta al fine di agevolare il corretto conferimento dei materiali.

Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.

Al fine di garantire la realizzazione delle finalità espresse negli artt. 2, 6 e 7 del presente Regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti, il Comune di Valsolda si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.

Almeno annualmente l'Amministrazione Comunale, tramite i propri Assessorati competenti, verificherà la validità dell'opera svolta, in particolare attraverso la verifica degli obiettivi realizzati di

Riduzione, Raccolta Differenziata e Riciclaggio ed al raggiungimento di quanto previsto dalle Leggi e Direttive vigenti.

Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

Art. 76 – Vigilanza.

Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del servizio di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o agli ispettori ecologici del Gestore del servizio, a funzionari delle A.S.L., alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti preposti alla vigilanza.

Gli agenti del Servizio di Polizia Locale, e gli altri funzionari di cui al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.

Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 77 – Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le norme contenute nel Regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e le relative norme tecniche di attuazione, nonché la normativa regionale e le norme dei Regolamenti comunali di Igiene e Sanità e di Polizia Urbana.

Art. 78 – Validità del Regolamento.

La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.